

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1969

(8<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Discussione e approvazione:

« Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (134-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 69, 70  
BARTOLOMEI, relatore . . . . . 69

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Bisori, Borsari, Castellaccio, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Gianquinto, Giraudo, Iannelli, Li Causi, Maier, Murmura, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bensi e il Sottosegretario di Stato per l'interno Salizzoni.

MURMURA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (134-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, relatore. Sarò brevissimo. Il motivo per cui la Camera dei deputati è stata indotta a modificare il testo da noi approvato il 9 ottobre dell'anno pas-

sato è da ricercarsi nella necessità di comprendere, tra i beneficiari del disegno di legge, anche gli enti locali della provincia di Pordenone. Di conseguenza, poichè nell'articolo 1 del testo da noi trasmesso alla Camera era precisato che alcuni dei contributi dovevano essere concessi a favore « delle Amministrazioni provinciali di Belluno e Udine », l'altro ramo del Parlamento ha modificato la dizione, prescrivendo che i benefici siano destinati agli enti locali colpiti, nonchè alle rispettive Amministrazioni provinciali.

Si tratta, quindi, di un emendamento quanto mai opportuno, che — a mio avviso — si deve approvare senza indugio.

Per tutto il resto, il testo del disegno di legge rimane immutato.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 1.**

La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge

4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle rispettive Amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

L'articolo 2 è stato approvato dalla Camera dei deputati nello stesso testo del Senato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,30.*